

**DECISIONE A CONTRARRE N. 10 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E
RISCOSSIONE COATTIVA del 20.03.2025**

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di patrocinio legale per la difesa in giudizio avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche nei procedimenti aventi R.G.A N. 569/2024 , 273/2025 promossi tutti da C. SRL CIG B6257E1C85

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

che il Comune di Pesaro ha affidato con atto di G.C. n. 309 del 12.12.2023 ad Aspes Spa, società in house a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio di accertamento e liquidazione definito e non pagato di tutte le imposte e tasse comunali con esclusione di quelle che l'ente ha affidato in concessione a soggetti terzi;

con contratto rep. n. 34040/2024 del 15.03.2024 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Pesaro ed Aspes Spa con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2028;

che il relativo capitolato tecnico, al punto 1.3.1 "Gestione del contenzioso", prevedono che in caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio siano gestite dall'ufficio legale di Aspes spa, in collaborazione con professionisti di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali, provvedendo alla redazione delle memorie difensive circa gli atti oggetto del contenzioso e che, in questo caso, il Comune rimborserà alla società gli oneri relativi alla rappresentanza ed al patrocinio legale quantificati in maniera forfettaria nello stesso capitolato;

che l'Ufficio Legale di Aspes puo' patrocinare solo contenziosi della stessa Società e, pertanto, è necessario per tali tipologie di contenziosi affidare il patrocinio a professionista del libero foro;

che la società contribuente C. srl ha presentato ricorso avanti la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro avverso gli accertamenti esecutivi emessi dal Comune di Pesaro per IMU annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e TASI 2016, 2017, 2018, 2019, conclusisi, rispettivamente, con sentenza 68/2024 e 242/2024 a favore del Comune;

che il Comune di Pesaro con determinazione n. 202 del 30.1.2025 ha deliberato di procedere con la costituzione in giudizio nell'appello promosso da C. SRL avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro n. 68/2024 (in merito agli accertamenti esecutivi IMU per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) e di affidare il relativo incarico di patrocinio legale all'avv. Alberto Tasso del foro di Macerata fino alla emananda sentenza nel relativo procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche (RG A N. 569/2024);

che il Comune di Pesaro sta predisponendo la determina per procedere con la costituzione in giudizio nell'appello promosso da C. SRL avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro n. 242/2024 (in merito agli accertamenti esecutivi TASI per

ASPES S.p.A.

Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro
P. IVA 01423690419

tel +39 0721 372411

Cap. Soc. € 58.035.504 i.v.

segreteria@aspes.it

aspes@legalmail.it

www.aspes.it

le annualità 2016, 2017, 2018, 2019) fino alla emananda sentenza nel relativo procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche (RG A N. 273/2025);

che dunque è necessario affidare l'incarico di patrocinio legale di cui sopra fino alle emanande sentenze;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio u.s., ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale, salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che con riferimento ai contratti esclusi ex art. 56 del D.lgs 36/23 di cui sopra, l'espreso rinvio normativo al principio di parità di accesso al mercato, determina la relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato (art.1, comma 1);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

che la relazione illustrativa al nuovo Codice appalti e la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, determina che solo in presenza di incarichi seriali e continuativi (appalti di servizi ordinari) è possibile coniugare il criterio della competenza, insito nel principio del risultato, con quello della rotazione;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il contenzioso in oggetto necessita di Professionista specializzato in diritto tributario degli Enti Locali ed in particolare di IMU e TASI;

che i predetti contenziosi sono stati promossi dalla medesima società contribuente e gli accertamenti esecutivi hanno ad oggetto i tributi dovuti per i medesimi immobili, benché per

annualità differenti, e che pertanto tutti i predetti contenziosi devono essere studiati e trattati unitariamente;

che pertanto in base al principio di economicità e al principio di continuità dell'azione amministrativa, è opportuno che affidare tutti gli appelli allo stesso Professionista che ha patrocinato il primo grado, e che dunque conosce l'oggetto del contenzioso, anche l'appello;

che l'avv. Alberto Tasso iscritto all'Ordine degli avvocati di Macerata, che aveva già patrocinato il primo grado, si è dichiarato disponibile ad assumere i predetti incarichi;

che il Professionista è specializzato in tale ambito, come da curriculum vitae prodotto;

che il Professionista ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000);

che il Professionista ha formulato offerta economica:

- 1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche avente RG A N. 569/2024 con un onorario proposto di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022, e così per una somma complessiva di € 3.172,00
- 2) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione in giudizio nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo delle Marche avente RG A N. 273/2025 con un onorario proposto di Euro 1.000,00 (mille/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022, e così per una somma complessiva di € 1.268,80

considerati tutti congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022, e così per una somma complessiva di € 4.440,80;

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto a Avv. a Avv. Alberto Tasso c.f. c.f. TSSLRT66D221156P, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata, con studio nella stessa città in via Filiberto n. 4 per la costituzione in giudizio nei procedimenti avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche aventi RG A N. 569/2024 e N. 273/2025;
3. di dare atto che gli importi delle parcelle ammontano a € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per il procedimento avente R.G.A N. 569/2024 e ad € 1.000,00 (mille/00) per il procedimento avente R.G.A N. 273/2025, oltre IVA e Cassa di previdenza (eventuali trasferte comprese);

4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;

Si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Pesaro, 20.3.2025

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e
Riscossione Coattiva
(Dott. Laura Ricci)